

**CONVENZIONE QUADRO TRA MACCARESE SPA SOCIETA' AGRICOLA E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO PER FORME DI
COLLABORAZIONE DI RICERCA E DIDATTICA**

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi
codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri

E

La Maccarese S.p.A Società Agricola, con sede Maccarese – Fiumicino (Roma) Viale Maria 423
codice fiscale 01145170583, rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Silvio Salera

PREMESSO

- Che l'Università è sede primaria di ricerca e formazione ed ha il compito di elaborare e trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Università, Enti e Società;
- che Maccarese Società Agricola S.p.A la intende collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse con l'Università della Tuscia allo svolgimento di attività didattiche integrative e di ricerca su temi di comune interesse;
- che l'Università degli Studi della Tuscia dispone di competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o supporto di programmi di ricerca e didattica proposti dalla Società;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ART. 1
(Oggetto e finalità)**

La presente convenzione quadro tra la Maccarese Società Agricola S.p.A e Università degli Studi della Tuscia, è intesa a stabilire un accordo di collaborazione che possa consentire attività di consulenza, scambio di servizi e di tecnologie, realizzazione di attività di ricerca e di formazione (es. tirocini curriculari, stage, master, dottorati di ricerca industriali, etc) su argomenti di reciproco interesse che potranno ricadere negli ambiti dell'agronomia, delle



coltivazioni erbacee e arboree, dell'allevamento animale, delle biotecnologie, delle bioenergie, della meccanica agraria, dell'ingegneria agraria, dell'economia e politica agraria.

ART. 2
(Modalità di attuazione)

Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione la Società potrà affidare all'Università e per essa ai Dipartimenti lo svolgimento di attività di ricerca e didattica negli ambiti previsti e specificati all'art. 1.

Tali attività verranno concordate di volta in volta, mediante la stipula di singoli accordi, in cui sarà definito l'oggetto, la durata, le articolazioni, le modalità nonché il relativo onere finanziario a carico della Società.

ART. 3
(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni a convegni e congressi che scaturiranno dalle attività scientifiche, oggetto del presente Accordo Quadro, dovranno essere condivise tra le parti e contenere i nomi dei ricercatori autori della ricerca, in relazione al contributo specifico.

I Brevetti che potranno scaturire dalle ricerche effettuate nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno depositati a nome ed a costo delle parti fermo restando la proprietà intellettuale dei ricercatori.

ART. 4
(Durata)

La presente Convenzione avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 5
(Comitato di Coordinamento)

E' costituito un Comitato di Coordinamento per l'attuazione della presente convenzione, composto da due rappresentanti dell'Università e precisamente Prof. Nicola Lacetera – Direttore del Dip. DAFNE e il Prof. Raffaele Casa, delegato del Rettore e da due rappresentanti della Società Dr. Silvio Salera – Amministratore Delegato e Signor Claudio Destro – Direttore Generale, con il compito di coordinare le attività di collaborazione, elaborare i programmi di attività ed effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione.

ART. 5
(Garanzie)



Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente convenzione dovrà recarsi per assistere ai lavori di ricerca, presso i locali della controparte.

Le parti garantiscono le conformità dei locali alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 6
(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

ART. 7
(Norme finali)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Viterbo 17.8.2016
p. l'Università
Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri

AR



p. la Società
L'Amministratore delegato
Dott. Silvio Salera

SS